

Divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie fino al 31 marzo

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU 27 dicembre 2024 n. 302), del c.d. decreto “Milleproroghe” (DL 27 dicembre 2024 n. 202), la proroga di ulteriori tre mesi del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali, è ora ufficiale. In altre parole, a partire dal 1 aprile 2025 qualsiasi documento dovrebbe essere emesso in formato elettronico.

Molti ricordano che tale previsione, in base alla natura temporanea dell’art. 10-*bis* del DL 119/2018 (*“Per il periodo d’imposta 2019...”*), avrebbe dovuto essere operativa molto prima. Negli anni, tuttavia, si sono susseguite molte proroghe.

Come previsto dall’art. 3 del DL 202/2024: il *“divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (...) è prorogato fino al 31 marzo 2025”*. In altre parole, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non potranno emettere fatture elettroniche tramite SDI fino al termine previsto. Considerando che l’art. 9-*bis* comma 2 del DL n. 135/2018 richiama il citato art. 10-*bis* del DL 119/2018, il divieto si intende esteso, per il prossimo trimestre, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Questo perché il Garante della Privacy aveva già sollevato molte criticità sull’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati. Adesso, allargando l’obbligo di fatturazione anche alle prestazioni sanitarie, vengono ricompresi dati sulla salute, i quali non hanno rilevanza fiscale.

Le criticità dell’Autorità hanno origine dall’art. 9 del regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 679, che vieta, tra l’altro, il trattamento di tale tipologia di dati. Combinando gli artt. 10-*bis* del DL 119/2018 e 9-*bis* del DL 135/2018, è possibile affermare che la ratio era quella di non far transitare nel Sistema di Interscambio dati relativi alle prestazioni sanitarie rese alla persona, indipendentemente dal soggetto erogatore. Il divieto però vale solo nei rapporti B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 307 del 24.07.2019 e dalla FAQ n. 73 del 19.07.2023, in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non devono essere inseriti in fattura. I dati sanitari non rientrano tra le indicazioni di natura obbligatoria, imposte dall’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72, cioè *“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”*.

Non sono ancora chiare le sanzioni in caso di mancato rispetto del divieto, in quanto l’errata qualificazione dell’operazione potrebbe generare due differenti violazioni: da un lato, con un’emissione di una fattura in formato elettronico (in luogo di quello cartaceo), si applica la sanzione per violazione delle disposizioni in tema di privacy mentre dall’altro lato, emettere la fattura cartacea (invece di quella elettronica via SDI), equivale alla mancata emissione del documento, trovando applicazione le previsioni dell’art. 6 del D.lgs. 471/97.